

Relazione sentimentale del magistrato con l'avvocato difensore di una delle parti – Cass. n. 7497/2022

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - Relazione sentimentale del magistrato con l'avvocato difensore di una delle parti - Doveri di astensione per gravi ragioni di convenienza - Sussistenza anche per il P.M. - Percezione ambientale diffusa della relazione - Rilevanza - Conseguenze - Illecito disciplinare - Configurabilità.

Il magistrato il quale risulti avere, o avere avuto, una relazione sentimentale con una qualsiasi delle parti dei processi nei quali è chiamato a giudicare o con taluno dei legali che tali parti assistono, viene a trovarsi in una situazione in cui, per gravi ragioni di convenienza, egli - a norma degli artt. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. e 51, comma 2, c.p.c. - ha l'obbligo deontologico di astenersi, atteso che il legame di affetto tra il giudice e la parte o il suo difensore finisce per intaccare la serenità e la capacità del giudice di essere imparziale, ovvero per ingenerare, sia pure ingiustificatamente, il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali ed intesa, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare gli eventuali destinatari. La lesione di tali regole della deontologia professionale nello svolgimento dell'attività giudiziaria costituisce illecito disciplinare anche se posta in essere dal magistrato del P.M., perché la percezione ambientale diffusa della relazione appanna l'immagine di imparzialità, che deve ispirare anche la sua attività.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7497 del 08/03/2022 (Rv. 664204 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051

Corte

Cassazione

7497

2022